

→ POSSIBILITÀ DA PARTE DI UNO STATO DI RICONOSCERE I PROV. EMESSI DA UN ALTRO STATO X
CONSENTIRE AD INTERESSATO DI SVOLGERE LA STESSA ATTIVITÀ NEL PROPRIO TERRITORIO (PATENTE DI GUIDA)
↳ SPESSO CIÒ VIENE FATTO DA NORME UE → ATTI AMM. TRANSNAZIONALI

AUTORIZZAZIONI CON EFFETTI TRANSNAZIONALI AUTOMATICI

→ **AUTORIZZAZIONI NAZIONALI** → ESITO DI UN PROC. AL QUALE PRENDONO PARTE CON FUNZIONE DECISIONALE + AMM. NAZIONALI E TALVOLTA ANCHE COMMISSIONE EU

↓ **PROV. SOGGETTI A RICONOSCIMENTO** → 2 PROV. EMANATI IN STATI MEMBRI DIVERSI, IN CUI 1° È EFFICACE NEL SOLO PAESE D'ORIGINE, MENTRE 2° PERMETTE AL 1° DI PRODURRE EFFETTI ANCHE IN ORDINAMENTO DI DESTINAZIONE.

EFFICACIA TEMPORALE

↳ ART. 216is l. 241

→ I PROV. LIMITATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI PRIVATI SONO RECETTI, OSSIA ACQUISTANO EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO CON LA COMUNICAZIONE EFFETTUATA ALLO STESSO.

DUE ECCEZIONI

→ I PROV. LIMITATIVI DI SFERA GIURIDICA DEI PRIVATI AVENTI CARATTERE CAUTELARE ED URGENTE SONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI

PROV. LIMITATIVI // // // // // NON // // SANZIONATORIO PSN
CONTENERE UNA MOTIVATA CLAUSOLA DI IMMEDIATA EFFICACIA.

→ DI SOLITO I PROV. ~~NON HANNO~~ NON HANNO EFFICACIA RETROATTIVA

4. VI SN CMQ PROV. RETROATTIVI

4 PROV. AMM. DI 2° GRADO CHE HANNO SCOPO DI PORRE RIMBORSO A INVALIDITÀ DI PRECEDENTI PROV. TRAMITE CORO CADUCAZIONE O CONSOLIDAZIONE

↳ RETROATTIVITÀ INCONTRA LIMITI

→ OCCORRE GARANTIRE RISPETTO DI SITUAZIONI SOGGETTIVE DI III, A TUTELA DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

↳ NON SI PUÒ ELIMINARE CIÒ CHE È STATO COMPIUTO IN MANIERA IRRETRATTABILE.

→ ART. 21 QUATER → EFFICACIA PROV. PUÒ ESSERE SOSPESA, X GRIVI RAGIONI E X IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO, DALLO STESSO ORGANO CHE HA EMESSO L'ATTO O DA ALTRO ORGANO PREVISTO DA I.

IL TERMINE DI SOSPENSIONE DV'ESR ESPlicitAMENTE INDICATO NELL'ATTO CHE LA DISPONE E PUO' ESR PROROGATO O DIFFERITO X 1 SOLA VOLTA, NONCHÉ RIDOTTO X SOPRAVVENUTE ESIGENZE. LA SOSPENSIONE NN PUO' PERDURARE OLTRE I 12 MESI.

ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO

→ I PROV. AMM. EFFICACI SONO ESEGUITI IMMEDIATAMENTE, SALVO CHE LA L. O IL PROV. MEDESIMO NON DISPONGA ALTRIMENTI.

→ ES. PROV. AMM. CHE HA BISOGNO DI COLLABORAZIONE DESTINATARI X SODDISFACIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE CUI IL PROV. È PREORDINATO.

→ EFFICACIA → IDONEITÀ A PRODURRE EFFETTI

→ ESECUZIONE → REALIZZAZIONE RISULTATO PRATICO CUI IL PROV. TENDE, LA QUALE PUÒ RICHIEDERE UN'ATTIVITÀ SPECIFICA.

ESECUTORIETÀ DEL PROV. → SE SOGGETTO OBBLIGATO NON FORNISCE LA SUA COLLABORAZIONE, L'AMM. PREVIA DIFFIDA AD ADEMPIERE, HA IL POTERE DI ESEGUIRE PROV. CONTINUAMENTE, ~~CONTRO~~ NELLE IPOTESI E SECONDO I MODI STABILITI DA L., SE NECESSARIO, SENZA NECESSITÀ DI RIVOLGERSI AL GIUDICE.

DESR CONSIDERATA COME ESPRESSIONE DI UN POTERE A SE STANTE, SOGGETTO AL PRINCIPIO DI LEGALITÀ.

→ ART. 21 bis HA RICONDOTTO AI SOLI CASI STABILITI DA L. E CON MODALITÀ IN ESSA PREVISTE IL POTERE DELLE PA DI IMPORRE CONTINUAMENTE ADEMPIMENTO OBBLIGHI NEI LORO CONFRONTI.

→ ANCHE L'ES. DEL PROV. AMM. PUÒ ESSERE SOSPESA, X GRavi RAGIONI E TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO.

→ SOSPENSIONE PUÒ RIGUARDARE ATTIVITÀ PRIVATO O ATTIVITÀ CHE AMM. DEVE SVOLGERE IN CASO DI INOTTEMPERANZA DEL PRMO.

VALIDITÀ PROVVEDIMENTO AMM. → PIENA RISPONDEZZA PROV. A UN'INSIEME COMPOSITO DI NORME, SCRITTE E NON, CHE DISCIPLINANO IL CORRETTO ES. DEL POTERE DELL'AMM.

IRREGOLARITÀ → VIOLAZIONE REGOLE NON COMPORTA CONSEGUENZE SU VALIDITÀ PROV. E QUINDI SULLA CAPACITÀ DEL PROV. DI PRODURRE GLI EFFETTI CHE GLI SONO PROPRI, MA DETERMINA RICADUTE DI ORDINE SANZIONATORIO A CARICO DI FUNZIONARIO CHE HA EMANATO ATTO IRREGOLARE.

INVALIDITÀ

→ NULLITÀ

→ ANNULLABILITÀ

MENTRE IL CC PONE LA NULLITÀ DEL CONTRATTO COME REGOLA GENERALE, PUR CONTEMPLANDO IPOTESI IMPORTANTI DI ANNULLABILITÀ, NEL DIRITTO AMM. LA NULLITÀ COSTITUISCE L'ECCERZIONE RISPETTO ALL'ANNULLABILITÀ, CHE È LA REGOLA GENERALE.

ANNULLABILITÀ I PROV. AMM. PRODUCONO I LORO EFFETTI TIPICI FINO A QUANDO NON SIANO CONCRETAMENTE RIMOSI TRAMITE GLI STRUMENTI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO A TAL FINE.

NULLITÀ IL PROV. NON HA MAI PRODOTTO EFFETTI

→ CATALOGO CHIUSO LE IPOTESI DI NULLITÀ SONO SOLO QUELLE SPECIFICAMENTE STABILITE DA L. 241.

→ IL GIUD. ORD. HA GIURISDIZIONE QUANDO ATTI NULLI SIANO LESIVI DI DIRITTI SOGG., MENTRE SPETTA AL GIUD. AMM. LA COGNIZIONE DEGLI ATTI NULLI CHE VIOLANO INTERESSI LEGITIMI.

→ NEL CASO DI ATTI NULLI X VIOLAZIONE O ELUSIONE DEL GIUDICATO SUSSISTE SEMPRE LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUD. AMM.

→ DAVANTI A GIUD. AMM. È STATO INTRODOTTO UN TERMINE DECADENZIALE DI 180 GIORNI PER LA PROPOSIZIONE DI NULLITÀ DEL PROV. TRAMITE X IPOTESI DI AZIONE DI NULLITÀ X VIOLAZIONE O ELUSIONE DEL GIUDICATO, CHE SI PRESCRIVE CON IL DECORSO DI 10 ANNI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA.

ART. 21 Septies → È Nullo il Prov.:

→ CHE MANCA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

↳ INCERTEZZE RELATIVAMENTE A ELEMENTI ESSENZIALI PROV., IN MERITO AI QUALI IL LEGISLATORE AGE.

→ NULLITÀ X DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE, O VERO X CARENZA DI POTERE

↳ INVASIONE DA PARTE DI AMM. DI AMBITI DI SPETTANZA DEL POTERE LEGISLATIVO O GIUDIZIARIO

↳ ES. DA PARTE DI AMM. DI POTERE CHE NESSUNA NORMA LE ATTRIBUISCE (X GIURISPRUDENZA TENDENZA)
È UN'IPOTESI DI ANNULLABILITÀ

↳ EMISSIONE DI UN ATTO RIENTRANTE NELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI DI UN SETTORE COMPLETAMENTE DIVERSO DALL'AMM.

→ NULLITÀ IN CASO DI PROV. EMESSI IN VIOLAZIONE O IN ELUSIONE DI SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO

→ NULLITÀ NEGLI ALTRI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DA L.

ANNULLABILITÀ DEL PROV. AMM.

↳ EQUIPARAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'ATTO ANNULLABILE AGLI EFFETTI DELL'ATTO VALIDO

↳ ATTO ANNULLABILE PRODUCE IDENTICI EFFETTI DI ATTO VALIDO, FINCHÈ PROV. NON SIA ANNULLATO VUOI DA AMM., VUOI DA GIUD. AMM., DIETRO IMPULSO DEL TITOLARE DI SITUAZIONE GIURIDICA TUTELATA

→ ATTO AMM. NON PUÒ ESSERE REVOCATO O MODIFICATO DA GIUD. ORD., MA SOLO DA AUTORITÀ AMM., LE QUALI DEVONO CONFORMARSI AL GIUDICATO X QUANTO RIGUARDA CASO DECISO, CON LA CONSEGUENZA CHE ATTO RICONOSCIUTO ANNULLABILE ~~HA~~ CONTINUA AD AVERE EFFETTI X TUTTO GIUDIZIO ORDINARIO, RIMOVIBILI SOLO DA AMM.

REGIME PROV. ANNULLABILE

↳ UNA VOLTA ANNULLATO PERDE RILEVANZA GIURIDICA RETROATTIVAMENTE

↳ IN CASO DI ANNULLABILITÀ, IL PROV., OLTRE A POTER ESSERE ANNULLATO DA GIUD. AMM., PUÒ ESSERE DISAPPLICATO DA GIUD. ORD., O ANNULLATO DA AMM. IN SEDE DI ~~RICORSO~~ ^{RICORSO} DECISIONE SUL RICORSO AMM., O IN SEDE DI CONTRAR.

→ ANN. PROV. AMM. È DETERMINATA DA ILLEGITTIMITÀ, ANCHE SE MUSEMPRE LA PRESENZA DI UN VIZIO DI LEGITTIMITÀ DETERMINA ANN. PROV.

ILLEGITTIMITÀ

→ **TOTALE** → INVESTE L'INTERO PROV.

→ **PARZIALE** → COLPISCE SOLO 1 PARTE ATTO AMM. (SCINDIBILITÀ STATUZIONI CONTENUTE IN PROV., SCINDIBILITÀ VIZIO).
INVALIDITÀ DI 1 PARTE ATTO AMM. SI COMUNICA ALLE ALTRE PARTI, TRAMITE CHE QUESTE NON SIANO STRETTAMENTE DIPENDENTI DA QUELLA.

→ **ORIGINARIA** → LEGITTIMITÀ PROV. AMM. DV. ESR APPREZZATA CON RIFERIMENTO A STATO DI FATTO E DI DIRITTO ESISTENTE AL MOMENTO DELLA SUA EMANAZIONE.

→ **SUCCESSIVA** → QUANDO PROV. IN ORIGINE ERA RISPONDE A NORMAZIONE REGOLATRICE DELLA FATTISPECIE, MA SUCCESSIVAMENTE RISULTA DIFORME RISPETTO ALLA NUOVA DISCIPLINA ESPRESSAMENTE RETROATTIVA.
→ QUANDO PROV. ERA STATO EMANATO SULLA BASE DI UNA NORMA DICHIARATA SUCCESSIVAMENTE INCONSTITUZIONALE.

→ **DERIVATA** → PROV. DI X SE' STESSO CONFORME A PROPRIA FATTISPECIE NORMATIVA, RISULTA INVALIDO X ILLEGITTIMITÀ RIGUARDANTE GLI ATTI CHE NE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO.
ILLEGITTIMITÀ ATTO PRESUPPOSTO HA EFFETTI RILEVANTI E RENDE ILLEGITTIMO IL 2° PROV. SOLO QUANDO QUEST'ULTIMO SI BASI UNICAMENTE SUL PRECEDENTE, TROVANDO IN ESSO L'ESCLUSIVA RAGIONE O CONDIZIONE.

VIZI DI LEGITTIMITÀ

→ **VIOLAZIONE DI I.**

→ **INCOMPETENZA**

→ **ECCESSO DI POTERE**

→ **ART 113 COMMA 2 COST.** VIETA ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO ATTI DI AMM. A PARTICOLARI MEZZI DI IMPUGNAZIONE O X DETERMINATE CATEGORIE DI ATTI.

→ È SEMPRE AMMESSA TUTELA GIURISDIZIONALE INDIPENDENTEMENTE DA TIPO DI VIZIO DI PROV. AMM.

ART 21 OCTIES L. 241/1990.

→ ESCLUDE ANNULLAMENTO PROV. VINCOLATO CHE SIA VIZIATO X VIOLAZIONE DI NORME DI LEGGE RELATIVE A FORMA O PROCEDURA AL RICORRERE DI DETERMINATE CONDIZIONI, E CIÒ QUANDO IL CONTENUTO DEL PROV. NON AVREBBE POTUTO ESSERE DIVERSO DA QUELLO IN CONCRETO ADOTTATO.

IPOTESI DI ILLEGITTIMITÀ X VIOLAZIONE DIRITTO UE

→ ATTO AMM. IN CONTRASTO CON NORMATIVA UE È ANNULLABILE

→ OPERE DI TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO STESSO, PENA LA SUA INOPPUGNABILITÀ.

VIOLAZIONE DI LEGGE

→ CONTRASTO TRA PROV. AMM. E FATTISPECIE NORMATIVA

LEGGE: ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE (L., l. regionali, d.l., d.lgs.), NORME DI DIRITTO UE, REGOLAMENTI AMM., STATUTI E TALVOLTA SPECIFICHE DISPOSIZIONI COST.

→ **VIOLAZIONE DI NORME PRESCRITTIVE DEI PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER L'ES. DEL POT. AMM.** (VIZIO SOSTANZIALE)

→ **VIOLAZIONE DI NORME PROCEDIMENTALI (VIZI FORMALI)**

→ ART 21 OCTIES COMMA 2 L. 241/1990 → NON È ANNULLABILE IL PROV. ADOTTATO IN VIOLAZIONE DI NORME SUL PROC. O SULLA FORMA DEGLI ATTI, QUALORA, X LA NATURA VINCOLATA DEL PROV., SIA PALESE CHE IL

SUO CONTENUTO DISPOSITIVO NN AVREBBE POTUTO ESR DIVERSO DA QUELLO IN CONCRETO ADOTTATO.
IL PROV. AMM. NN È CHQ ANNULLABILE X MANCATA COMUNICAZIONE DI AMM. DEL PROC., QUALORA
AMM. DIMOSTRI IN GIUDIZIO CHE IL CONTENUTO DEL PROV. NN AVREBBE POTUTO ESR DIVERSO DA
QUELLO IN CONCRETO ADOTTATO.

→ IL PROV. AFFETTO DA VIZI FORMALI O PROCEDURALI È E RIMANE
UN PROV. ILLEGITTIMO, MA IL LEGISLATORE OPERA IN QUESTI CASI UNA SCISSIONE TRA
ILLEGITTIMITÀ E ANNULLABILITÀ

→ RIGUARDA

NELLA 1^a IPOTESI IL PROV. NN È
ANNULLABILE SE È PALESE CHE LA
DECISIONE FINALE NN AVREBBE POTUTO
ESR DIVERSA DA QUELLA ADOTTATA

QUALORA FORMA RICHIESTA FOSSE STATA RISPETATA,

O ADEMPIMENTO PROCEDURALE OMESSO FOSSE STATO ESEGUITO.

ATTI VINCOLATI AFFETTI DA VIOLAZIONE DI NORME SUL PROC.
O SULLA FORMA DEGLI ATTI

→ SIA ATTI VINCOLATI CHE DISCREZIONALI IN CASO
DI OMESSA COMUNICAZIONE DI AMM. DEL PROC.

NN È ANNULLABILE A CONDIZIONE CHE AMM. NEL CORSO DEL
PROCESSO DIMOSTRI CHE IL VIZIO NN HA INCISO SULLA DECISIONE IN CONCRETO
ADOTTATA.

→ X QUANTO RIGUARDA IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PARE PREFERIBILE INQUADRARLO NELL'ECCESSO DI
POTERE, ANZICHÈ NELLA VIOLAZIONE DI L. SOTTO FORMA DI VIZIO FORMALE.

INCOMPETENZA RELATIVA → ANNULLABILITÀ PROV. AMM. INCOMPETENZA ASSOLUTA → NULLITÀ PROV. AMM.

→ ATTO ADOTTATO INVADENDO PREROGATIVE DI UN ORGANO DELLA MEDESIMA

AMM. CUI APPARTIENE L'ORGANO CHE HA EMESSO L'ATTO È ANNULLABILE X

VIZIO DI INCOMPETENZA RELATIVA

o A DIFFERENTE PRESSO DI AMM.

→ ATTO EMESSO DA ORGANO APPARTENENTE A ENTE DIVERSO DA QUELLO TITOLARE DELLA RELATIVA ATTRIBUZIONE

→ SE ORGANO INCOMPETENTE RIGUARDO A PROV. CONCRETAMENTE EXAMINATO HA COMPETENZA AD ADOTTARE
ALTRE DETERMINAZIONI NELL'AMBITO DEL MEDESIMO SETTORE DI ATTIVITÀ, L'INCOMPETENZA DV QUALIFICARSI
CM RELATIVA E NN ASSOLUTA.

→ INCOMPETENZA ASSOLUTA SUSSISTE SOLO SE PROV. PROVIENE DA AMM. CHE NN HA ALCUNA
ATTRIBUZIONE NEL SETTORE DI RIFERIMENTO INTERESSATO DA ADOZIONE DI PROV. STESSO.

→ SE ATTO È AFFETTO DA INCOMPETENZA RELATIVA MA, X NATURA VINCOLATA DEL PROV., SIA
PALESE CHE IL SUO CONTENUTO DISPOSITIVO NN AVREBBE POTUTO ESR DIVERSO DA QUELLO IN CONCRETO ADOTTATO.

→ GIURISPRUDENZA RITIENE CHE VIZIO DI INCOMPETENZA ABBAIA CARATTERE SIA PRELIMINARE
SIA ASSORBENTE RISPETTO AD ALTRI VIZI DI LEGITTIMITÀ FATTI VALERE NEL PROCESSO. GIUR.
AMM. DV ESAMINARE PRIMA VIZIO DI INCOMPETENZA, E, NEL CASO DI ACCERTATA FONDATEZZA
DEL MEDESIMO, RISULTA ASSORBITO ESAME DEGLI ALTRI VIZI DEDOTTI.

ECESSO DI POTERE

↳ USO DI 1 POTERE DISCREZIONALE X 1 FINALITÀ DIFFERENTE RISPETTO A QUELLA FISSATA DALLA NORMA ATTRIBUTIVA DEL POTERE STESSO.

↳ GIURIS. CREÒ FIGURE SIMTOMATICHE DELL'ECESSO DI POTERE, INDICI RIVELATORI DELLO STESSO, NEL CORSO DEL SINDACATO VOLTO AD ACCERTARE LO SVIAMENTO DI POTERE.

↳ OGGI GIUD. AMM. TENDE SEMPRE + SPESSO A FARE A MEMO DELLE FIGURE SIMTOMATICHE, SVOLGENDO UNA VERIFICA DIRETTA DEL RISPETTO DI ALCUNI PRINCIPI GENERALI D'AZIONE AMM.

↳ ECESSO DI POTERE SI ERGE A CONTROLLO DI RAGIONEVOLEZZA, LOGICITÀ E CONGRUITÀ DELL'AGIRE AMM. È COSÌ ASSICURATA LA SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ, OLTRE CHE DELL'ATO, ANCHE DELLA COMPRESSIVA AZIONE AMM.

↳ GIURIS. IN SVOLGERE SINDACATO ECESSO DI POTERE:

↳ VERIFICA IL RISPETTO DI PRINCIPI GENERALI DI ATTIVITÀ AMM. IN VIA DIRETTA.

↳ CONTINUA A FAR USO DI FIGURE SIMTOMATICHE DI ECESSO DI POTERE: ERRORE O TRAVISAMENTO DI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DI MOTIVAZIONE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

↳ CONTRADDITTORIETÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

ERRORE O TRAVISAMENTO DI FATTI: QUANDO AMM. ASSUME A PRESUPPOSTO DI SUO PROV. UNA SITUAZIONE FATTALE DIFFORME DA QUELLA REALE, RITENENDO ESISTENTI FATTI O CIRCOSTANZE INESISTENTI O RITENENDO INESISTENTI FATTI E CIRCOSTANZE ESISTENTI.

DIFETTO DI ISTRUTTORIA: VIOLAZIONE OBBLIGO DI AMM. DI ACCERTARE IN MODO COMPLETO SITUAZIONE FATTALE IN RELAZIONE ALLA QUALE LA SCELTA DISCREZIONALE È RICHIESTA, NONCHÉ DI ACQUISIRE AL PROCEDIMENTO TUTTI GLI INTERESSI RILEVANTI.

DIFETTO DI MOTIVAZIONE: QUANDO AMM. NN HA ESTERNO IN MODO COMPLETO RAGIONI DI SUA SCELTA DISCREZIONALE. MOTIVAZIONE NN PUÒ LIMITARSI A USARE ESPRESSIONI VAGHE O FORMULE STEREOTIPIATE, MA IN SEMPRE SPECIFICARE RAGIONI E MOTIVI ALLA BASE DELLA DECISIONE.

CONTRADDITTORIETÀ

↳ INTRINSECA: QUANDO NN VI È COERENZA TRA LE PARTI DI UNO STESSO ATTO AMM., SPECIE TRA DISPOSITIVO E SUE PREMESSE MOTIVAZIONALI.

↳ ESTRINSECA: TRA PROV. DIVERSI, MA SOLO TRA ANCHE TRA 1 UN PROV. E I SUOI ATTI PREPARATORI, O TRA PROV. E PREVIO ATTO AMM. GENERALE.

↳ TUTTAVIA AMM. PUÒ DISCOSTARSI DA SUE PRECEDENTI MANIFESTAZIONI A CONDIZIONE CHE MOTIVI ADEGUATAMENTE LA SUA POSIZIONE.

↳ QUINDI DIVIETO DI CONTRADDITTORIETÀ SI RISOLVE IN UN + PENETRANTE OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROV.

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO: AMM. EMANA PROV. TRA LORO DIVERSI IN RELAZIONE A FATTISPECIE ASSOLUTAMENTE IDENTICHE SENZA FORNIRE ALCUNA GIUSTIFICAZIONE.

↳ NECESSARIA RICONDUCEBILITÀ DEI 2 PROV. AMM. NELL'AMBITO DI UN POTERE DISCREZIONALE.

INGIUSTIZIA MANIFESTA: VIOLAZIONE PRINCIPIO DI PROPORZIONAUTÀ. SPROPORZIONE TRA FATTO E MISURA CH IN CASO DI MISURA AFFETTIVA MANIFESTAMENTE INGIUSTA APPLICATA A INFRAZIONE DI LIEVE ENTITÀ.

GIUD. AMM. QUANDO RAVISATALE VIZIO NN SI SOSTITUISCE AD AMM. IN VALUTAZIONI DISCREZIONALI CHE LE COMPETONO, MA STABILISCE PARAMETRI DI RAGIONEVOLEZZA E TRASPARENZA AI QUALI AZIONE DI AMM. DEVE RISPONDERE.

LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONAUTÀ CH CAUSA DIRETTA DI ECCESSO DI POTERE. → SI È AFFIANCATA E TALVOLTA SOSTITUITA A FIGURE SINTOMATICHE DI ECCESSO DI POTERE.

↳ PRINCIPI GENERALI SN DIVENTATI STRUMENTO X CONSENTIRE AD AMM. PRIMA E A GIUDICE POI DI VALUTARE GLI EFFETTI DELLA DECISIONE SULLA DINAMICA DEGLI INTERESSI.

PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA: VIETA AD AMM. DI ADOTTARE ATTI ILLOGICI, INCONGRUI E INCOERENTI.

↳ RISPONDEZZA A CANONE DI MISURA COMUNEMENTE RICONOSCIUTO NORMALE.

PRINCIPIO DI PROPORZIONAUTÀ: AMM., IN ADOTTARE PROV.-AMM. LESIVI DEI PRIVATI, DV RAGGIUNGERE IL MASSIMO UTILE CON IL MINIMO SACRIFICIO POSSIBILE X I PRIVATI.

PROV. AMM. DI II GRADO

↳ HANNO AD OGGETTO PRECEDENTI PROV. AMM., O IPOTESI DI SILENZIO ASSENSO.

↳ CON ESSI AMM. ESERCITA POTERE DI REVISIONE DI UN ASSETTO DI INTERESSI GIÀ DEFINITO CON PRECEDENTE PROV.

→ SE PRIVATO LASCIA DECORRERE TERM/MI X RIKORRERE IN GIUDIZIO AMERSO UN PROV., QUESTO DIVENTA INOPPUGNABILE E INCONTESSTABILE.

↳ AMM. INVECE PUÒ RIMETTERE IN DISCUSSIONE PROV. CON POT. AMM. DI II GRADO, CH ANNULLAMENTO O REVOKA.

↳ CIÒ X TUTELA INTERESSE PUBBLICO

ANNULLAMENTO D'UFFICIO

↳ IL PROV. ILLEGITTIMO (O IL SILENZIO ASSENSO ILLEGITTIMO) PUÒ ESS. ANNULATO D'UFFICIO SE SUSSISTONO RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO.

↳ INTERESSE DV ESS. ATTUALE CIÒ È RIFERIRSI AL MOMENTO IN CUI ANNULAMENTO VIENE PRONUNCIATO, E SPECIFICO OSSIA DIVERSO RISPETTO A SEMPLICE ESIGENZA DI RIPRISTINARE LEGALITÀ.

→ NON ANNULLABILE PROV. ADOTTATO IN VIOLAZIONE DI NORME SU PROC. O SU FORMA ATTI SE, X NATURA VINCOLATA
PROV. SA PACESE CHE IL SUO CONTENUTO DISPOSITIVO NON ABB PTT ESR DIVERSO DA QUELLO IN CONCRETO
ADOTTATO, NÈ PROV. PRIVO DI CONU. DI AVO DEL PROC. SE AMM. DIMOSTRI IN GIÒ. CHE CONTENUTO PROV.
NON ABB POT ESR DIVERSO DA QUELLO IN CONCRETO ADOTTATO.

→ ART 21 NONIES RICHIEDE AD AMM. DI TENERE CONTO ANCHE DI INTERESSI DESTINATARI E CONTRAINTERESSARI
E QUINDI DI EFFETTI CHE PROV. HA PRODOTTO E DEL LEGITIMO AFFIDAMENTO INGENERATO.

→ IL POTERE DI ANNULLAMENTO MANTIENE IL SUO CARATTERE DISCREZIONALE ANCHE NEL CASO IN CUI
UN PROVVEDIMENTO SIA ILLEGITTIMO X CONTRASTO CON DIRITTOLE.

↳ TUTTAVIA, GIURISPRUDENZA UE HA PRECISATO CHE IN ALCUNE CIRCOSTANZE AMM. NAZIONALE
È OBBLIGATA A RIESAMINARE UNA DECISIONE AMM.

↳ 4 CONDIZIONI RICHieste

- 1) AMM. DISPONGA, SECONDO DIRITTO NAZIONALE, DEL POTERE DI RITORNARE
SUL TALE DECISIONE
- 2) CHE DECISIONE IN QUESTIONE SIA DIVENTATA DEFINITIVA IN SEGUITO A
SENTENZA DI UN GIUDICE NAZIONALE CHE STATUISCE IN ULTIMA ISTANZA
- 3) CHE DETTA SENTENZA, ALLA LUCE DI UNA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE
SUCCESSIVA ALLA MEDESIMA, RISULTI FONDATA SU INTERPRETAZIONE ERRATA DEL DIR.
DIRITTO UE ADOTTATA SENZA CHE LA CORTE SIA STATA ANTA IN VIA PREGIUDIZIALE
- 4) CHE INTERESSATO SI SIA RIVOLTO AD AMM. SUBITO DOPO ESR STATO
INFORMATO DELLA DETTA GIURISPRUDENZA.

→ VI SONO ALTRE SITUAZIONI IN CUI ANNULLAMENTO D'UFFICIO SAREBBE DOVEROSO

↳ CASI IN CUI ILLEGITTIMITÀ ATTO È STATA DICHIARATA CON SENTENZA DEL GIUD. ORD. - PASSATA IN
GIUDIZIO, ☺

↳ A SEGUITO DI ANNULLAMENTO IN SEDE GIURISDIZIONALE O AMM. DI ATTI PRESUPPOSTI RISPETTO
A QUELLO DI CUI SI TRATTA

↳ CASO IN CUI INVALIDITÀ ATTO È STATA RILEVATA IN SEDE DI PROCEDIMENTO DI CONTROLLO
SUCCESSIVO.

→ AMM., PRIVA DI OBBLIGO DI RIESAMINARE I PROPRI ATTI, NON HA NEPPURE OBBLIGO DI ATTIVARSI DI FRONTE A RICHIESTA DI
PRIVATO DI SOLLECITAZIONE DI TALE POTERE.

F
FAITTORE TEMPORALE

↳ ANNULLAMENTO D'UFFICIO DV AVVENIRE ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE.

↳ IN CASO DI PROV. DI AUTORIZZAZIONE O DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

↳ NON + DI 12 MESI DECORRENTI DA MOMENTO ADOZIONE PROV. AMPLIATIVO.

→ SE PROV. FAVOREVOLE È STATO CONSEGUITO SULLA BASE DI FALSE RAPPRESENTAZIONI DI FATTI O DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ FALSE O MENDACI X EFFETTO DI COMOTTE COSTITUENTI REATO, UN VALE TERMINE DI 12 MESI, E POT. D'ANNULLAMENTO D'UFFICIO TORNA A ESPANDERSI SOTTO PROFILO TEMPORALE.

EFFETTI PROV. DI ANNULLAMENTO

- ELIMINAZIONE RILEVANZA ATTO ILEGITTIMO, CADUCAZIONE EFFETTI ATTO EX TUNC
- EFFETTI DEMOLITORI: VENIR MENO DI TUTTE LE CONSEGUENZE PRODOTTE DAL PROV. CADUCATO
- // RIPRISTINATORI: RICOSTRUIRE SITUAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO ANALOGA A QUELLA CHE SI SAREBBE VERIFICATA OVE IL PROV. NN FOSSE MAI STATO EMANATO

REGOLA FATTO COMPIUTO

- NN PSN ESR POSTI NEL NULLA GLI EFFETTI IRREVERSIBILI GIÀ INTEGRALMENTE REALIZZATI PRIMA DELLA CADUCAZIONE DELL'ATTO ILEGITTIMO

→ TITOLARE POT. DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO È LO STESSO ORGANO CHE HA EMANATO IL PROV. ILEGITTIMO E CHE AL MOMENTO DELL'ANNULLAMENTO È COMPETENTE AD ADOPTARLO, O UN ALTRO ORGANO PREVISTO LA I.

→ POTERE DEL GOVERNO DI ANNULLARE, SENZA ALCUN LIMITE TEMPORALE, I PROV. AMM. ILEGITTIMI, A TUTELA DELL'UNITÀ DELL'ORDINAMENTO.

→ POTERE DISCREZIONALE.

→ RICHIEDE DELIBERAZIONE CONSIGLIO MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO E L'ESTERNAZIONE DEL PRES. DELLA REPUBBLICA.

→ ~~NN VALE~~ POT. DI ANNULLAMENTO NN VALE NEI CONFRONTI DI ATTI REGIONALI.

→ IL POT. PERMANE NEI RIGUARDI DI ATTI COMUNALI E PROVINCIALI.

→ LA SUSSISTENZA DI TALE POTERE È RITENUTA GIUSTIFICATA NELLA SOLA IPOTESI IN CUI VENGANO IN RILIEVO MATERIE RISERVATE A COMPETENZA ESCLUSIVA STATO.

POTERE DI REVOCARE

→ CARATTERE DISCREZIONALE

→ X RISPONDERE A INTERESSE PUBBLICO.

→ SI ELIMINA UN ATTO VALIDO AD EFFICACIA DUREVOLE CHE CONTINUA A DISPIEGARE I PROPRI EFFETTI, FACENDONE VENIR MENO EFFICACIA.

→ ART. 21 quinquies → NN OCCORRE UNA L. CHE DI VOLTA IN VOLTA LEGITIMI LA REVOC.

→ IL LEGISLATORE HA CERCATO DI CIRCOSCRIVERE IL + POSSIBILE IL POT. DI REVOC., E SOPRATTUTTO HA INTRODOTTO UN OBBLIGO DI INDENNIZZO IN CAPO AD AMM.

→ 3 CONDIZIONI X ES. POTERE DI REVOKA

NUOVA VALUTAZIONE DELL'ORIGINARIO INTERESSE PUBBLICO
LA SITUAZIONE DI FATTO NN È NEL FRATEMPO
AUTOM.
NN APPLICABILE A PROV. DI ATTRIBUZIONE E AUTORIZZAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO
DE CAMBIATA LA SITUAZIONE DI FATTO, IL PROV. NN VA + BENE.

SOPRAVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO.
NN È FACILE DISTINGUERLA DA MUTAMENTO DI SITUAZIONE DI FATTO.

→ LA REVOKA OPERA EX NUNC

→ INDENNIZZO X DAMNI DERIVANTI A SOGGETTI DA REVOKA

→ NEL CASO IN CUI REVOKA INCIDE SU RAPPORTI NEGIZIALI

→ INDENNIZZO LIQUIDATO È PARAMETRATO A SOLO DANNO EMERGENTE E DV TENER COMTO SIA DI EVENTUALE CONOSCENZA O COMUSCIBILITÀ DA PARTE DI CONTRAENTI DELLA CONTRARIETÀ DI ATTO AMM. OGGETTO DI REVOKA A INTERESSE PUBBLICO, SIA DI EVENTUALE CONCORSO DI CONTRAENTI O ATERI SOGGETTI A ERRORE VALUTAZIONE DELLA COMATIBILITÀ DI TALE ATTO CON INTERESSE PUBBLICO.

CONVALIDA

→ ART. 21 NONIES: ALTERNATIVA TRA ANNULLAMENTO D'UFFICIO E CONVALIDA CM POSSIBILE ESITO DI UN PROCEDIMENTO DI RIESAME DI UN PREVO PROVE.

ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLE PA

→ PA, OVE NN ESERCITANO POTERI AUTORIZZATIVI, OPERANO SECONDO LE REGOLE DEL DIRITTO COMUNE.

→ MA LE NORME IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI SOFFRONO MOLTEPLICI DEROGHE E SONO INTEGRATE O SOSTITUTE DA MOLTE L. SPECIALI QUANDO ESSE DVN APPLICARSI NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO

→ CIO IN PARTICOLARE CON RIGUARDO AD ATTIVITÀ CONTRATTUALE DI AMM. ED ENTI PUBBLICI.

→ DIVERSITÀ DA DIRITTO PRIVATO: AUTONOMIA DEI NEGOTZI PRIVATI / PREDETERMINAZIONE DELL'ES. DEI POTERI AMM.

→ ES. POT. AUTO. AMM. E ASSETTO INTERESSI ADOTTATO DVN ES. OSTENSIBILI.

→ CONTRATTO AD EVIDENZA PUBBLICA

→ DECISIONI RELATIVE A DEFINIZIONE DEL FINE DA RAGGIUNGERE, A INDIVIDUAZIONE TIPO DI CONTRATTO DA PORRE IN ES. E AI SUOI CONTENUTI PRINCIPALI, A SCELTA DI CONTRAENTE PRIVATO E A STIPULAZIONE CONTRATTO → ATTI AMMINISTRATIVI

→ CONTENUTO NN LIBERO, PRINCIPIO DI LEGALITÀ, CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ IN SEDE GIURISDIZIONALE.

→ CONTRATTO DI APPALTO VERO E PROPRIO → NEGOZIO GIURIDICO DI DIRITTO PRIVATO.

→ SVOLGIMENTO RAPPORTO CONTRATTUALE TRA APPALTATORE (CONCESSIONARIO PRIVATO) E